

## **Procedure concorsuali: obbligo di comunicazione indirizzo P.E.C.**

Il Decreto Legge 19 ottobre 2012 n. 179, convertito con legge 221/2012 e modificato con legge 228/2012, ha apportato alcune modifiche alla legge fallimentare, riguardanti la disciplina della comunicazione degli atti nelle procedure concorsuali.

Il decreto legge ha anche modificato l'art. 93 della legge fallimentare introducendo il comma 2-bis: "Il curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 163 del regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, entro dieci giorni dalla nomina, comunicano al registro delle imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata."

Il curatore fallimentare, il commissario giudiziale e il commissario liquidatore entro 10 giorni dalla loro nomina devono pertanto comunicare al registro imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

Questo nuovo adempimento è in vigore dal 1° gennaio 2013.

**N.B.** Il curatore o il commissario potranno comunicare a loro scelta sia un unico indirizzo valido per tutte le procedure nelle quali sono stati nominati che un indirizzo PEC differente per ogni procedura.

Le istruzioni sotto riportate sono valide anche per la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per le procedure già in essere alla data di entrata in vigore della norma e per le quali era stata già effettuata la comunicazione rispettivamente prevista dagli articoli 92, 171, 207 legge fallimentare e dall'articolo 22 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270.

### **1.1 Iscrizione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del curatore/commissario – DITTA INDIVIDUALE**

**Soggetto obbligato:** il curatore/ il commissario

**Termine:** entro 10 giorni dalla nomina (per le nuove procedure)

#### **Modalità di**

**elaborazione:** **Starweb**  
C. U. Impresa – Variazione  
Dati Persone - Nomina/Variazione/Revoca Persone con carica RI

**Modulistica:** **I2**, riq. B/Estremi dell'atto  
**Int. P** con i dati del curatore fallimentare/ commissario, avendo cura di compilare correttamente il campo per la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata

**Allegati:** nessuno

**Codice atto:** A15

**Diritti di segreteria:** € 10,00 modalità telematica; € 20 su supporto informatico <sup>1</sup>

**Imposta di bollo:** esente

**Avvertenze:** La PEC della procedura concorsuale non deve essere confusa con la PEC dell'impresa. La PEC della procedura concorsuale dovrà essere inserita esclusivamente nell'int. P del curatore / commissario (nel campo inserito nel riquadro relativo alla residenza).

Per le procedure fallimentari il curatore, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la cancellazione della PEC dell'impresa utilizzando il quadro Note della pratica.

La comunicazione dell'indirizzo PEC può essere effettuata contestualmente alla comunicazione del curatore ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010, purché la pratica venga inviata entro 10 giorni dalla nomina del curatore stesso.

## 1.2 Iscrizione dell'indirizzo di Posta Elettronica Certificata del curatore/commissario - SOCIETÀ

**Soggetto obbligato:** il curatore/ il commissario

**Termine:** entro 10 giorni dalla nomina (per le nuove procedure)

### Modalità di

**elaborazione:** Fedra o altro software compatibile

**Modulistica:** S2, riq. B/Estremi dell'atto  
**Int. P** con i dati del curatore fallimentare/ commissario avendo cura di compilare correttamente il campo per la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata

**Allegati:** nessuno

**Codice atto:** A15

**Diritti di segreteria:** € 10,00 modalità telematica; € 20 su supporto informatico<sup>2</sup>

**Imposta di bollo:** esente

**Avvertenze:** La PEC della procedura concorsuale non deve essere confusa con la PEC dell'impresa. La PEC della procedura concorsuale dovrà essere inserita esclusivamente nell'int. P del curatore / commissario (nel campo inserito nel riquadro relativo alla residenza).

Per le procedure fallimentari il curatore, qualora lo ritenga opportuno, può richiedere la cancellazione della PEC dell'impresa utilizzando il quadro Note della pratica.

La comunicazione dell'indirizzo PEC può essere effettuata contestualmente alla comunicazione del curatore ai sensi dell'art. 29 D.L. 78/2010, purché la pratica venga inviata entro 10 giorni dalla nomina del curatore stesso.

---

<sup>2</sup> L'esenzione è consentita solo alle procedure che non presentano disponibilità: l'insussistenza di fondi dovrà essere dimostrata allegando alla pratica telematica copia di apposita attestazione rilasciata dal Giudice Delegato.